

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: LICHERI)

Roma, 30 luglio 2019

Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

**(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge;

considerato che il disegno di legge in esame, è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2019 e che il testo è composto da 10 articoli, organizzato in 4 Capi, recanti, rispettivamente, disposizioni relative all'ordinamento sportivo (artt. 1-4), disposizioni in materia di professioni sportive (artt. 5-6), disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (artt. 7-9), disposizioni finali (art. 10);

considerato, in particolare, che l'articolo 5 delega il Governo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché della disciplina del rapporto di lavoro sportivo, in base a determinati principi e criteri direttivi, tra cui i seguenti:

- alla lettera *b*), riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

- alla lettera *g*), riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

---

Al Presidente  
della 7<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

richiamato l'articolo 6 del TFUE, secondo cui lo sport rappresenta una delle materie sulle quali l'Unione europea ha competenza a intraprendere "azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri";

richiamato, inoltre, l'articolo 165 del TFUE, in base al quale *«l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa»* (paragrafo 1, secondo comma), e in cui si sancisce che l'azione dell'Unione è intesa *«a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi»* (paragrafo 2, ultimo alinea), e che si promuove la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di sport (paragrafo 3);

valutato che il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Ettore Antonio Licheri